DIRITTO di DIFESA
GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE LA RIVISTA DELL'UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE

NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 105 – 15 marzo 2021

INDICE:

1. **Sezioni Unite.**
2. **Sezioni Semplici:**

A. **Diritto penale - parte generale.**
B. **Diritto penale – parte speciale.**
C. **Leggi speciali.**
D. **Diritto processuale.**
E. **Esecuzione penale e sorveglianza.**
F. **Misure di prevenzione.**
G. **Responsabilità da reato degli enti.**

1. Sezioni Unite.

QUESTIONI PENDENTI

Circostanze - Giudizio di bilanciamento - Riconoscimento delle circostanze attenuanti in giudizio di equivalenza con aggravanti non privilegiate – Effetto dell'attenuazione della pena risultante dal computo dell'aggravamento per la contestazione di circostanze privilegiate.
Udienza: 29 aprile 2021 - Relatore: Rosi.

Il Coordinatore dell'Ufficio Spoglio della Sezione quinta penale della Cassazione ha rimesso, in data 1° marzo 2021, al Primo Presidente Aggiunto, per l'eventuale esercizio dei poteri *ex* art. 610, comma 2, c.p.p., un ricorso che postula la soluzione del contrasto giurisprudenziale sul tema del computo delle circostanze attenuanti in presenza di un'aggravante privilegiata, non soggetta al bilanciamento *ex* art. 69 cod. pen. e di altre circostanze aggravanti bilanciabili.
Il Primo Presidente Aggiunto, in data 2 marzo 2021, ha assegnato il suddetto ricorso alle Sezioni unite, chiamate a risolvere la seguente questione di diritto:
«*se le circostanze attenuanti, pur riconosciute in giudizio di equivalenza nel bilanciamento con circostanze aggravanti non privilegiate, debbano produrre in ogni caso il proprio effetto di attenuazione della pena risultante dal computo dell'aggravamento dovuto a circostanze aggravanti privilegiate, contestate e ravvisate*».

Sez. VI, ord. di rimessione n. 8077 del 28 gennaio 2021 (dep. 1° marzo 2021), n. 8077 Presidente Bricchetti, Relatore Villoni.
Misure cautelari personali - Divieto di avvicinamento alla persona offesa – Specificazione luoghi oggetto del divieto.
Udienza del 29 aprile 2021 - Relatore: Di Stefano.
La Sezione sesta penale della Cassazione ha rimesso alle Sezioni unite la seguente questione di diritto:
«*se nel disporre la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa,* ex *art. 282-ter c.p.p., il giudice deve necessariamente determinare specificamente i luoghi oggetto di divieto*».

Sez. V pen., ord. di rimessione n. 9335 del 2 marzo 2021 (dep. 8 marzo 2021), Presidente Vessicchelli, Relatore Belmonte.
Misure cautelari reali - Sequestro preventivo finalizzato alla confisca facoltativa - Presupposti.
Udienza: 24 giugno 2021 - Relatore: Andreazza.
La Sezione quinta penale della Cassazione ha rimesso alle Sezioni unite la seguente questione di diritto:
«*se il sequestro preventivo* ex *art. 321, comma 2, cod. proc. pen., strumentale alla confisca, costituisca figura specifica e autonoma rispetto al sequestro preventivo regolato dal primo comma dello stesso articolo, per la cui legittimità non occorre, dunque, la presenza dei requisiti di applicabilità previsti per il sequestro preventivo "tipico", essendo sufficiente il presupposto della confiscabilità; oppure se, con specifico riferimento al sequestro finalizzato alla confisca "facoltativa", il*

giudice debba comunque dare conto del "periculum in mora" che giustifica l'apposizione del vincolo, dovendosi escludere qualsiasi automatismo che colleghi la pericolosità alla mera confiscabilità del bene oggetto di sequestro».

2. Sezioni semplici.

A. Diritto penale – parte generale.

Sez. V sent. 11 febbraio 2021 – 11 marzo 2021 n. 9806, Pres. Zaza, Rel. Pistorelli.

Cause di esclusione della pena – Casi di non punibilità di cui all'art. 384 c.p. – Applicabilità anche nel caso in cui lo stato di pericolo sia stato volontariamente cagionato dall'agente.

L'esimente di cui all'art. 384, co. 1, c.p. deve ritenersi applicabile anche quando lo stato di pericolo sia stato cagionato volontariamente dall'agente e segnatamente nell'ipotesi in cui abbia commesso uno degli illeciti penali elencati nel primo comma dell'art. 384 c.p. per eludere le investigazioni relative ad un reato precedentemente da lui commesso.

Sez. V sent. 11 febbraio 2021 – 11 marzo 2021 n. 9805, Pres. Zaza, Rel. Pistorelli.

Cause di esclusione della punibilità – Non punibilità per particolare tenuità del fatto – Plurime violazioni di disposizioni penali sorrette dalla medesima *ratio punendi.*

Nel caso di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate, l'operatività dell'istituto di cui all'art. 131-*bis* c.p. va esclusa quando il soggetto agente abbia violato più volte la stessa o più disposizioni penali sorrette dalla medesima *ratio punendi*. Non è dunque la generica capacità a delinquere a venire in conto, con la conseguenza che il mero richiamo di plurimi precedenti penali da cui l'imputato risulti gravato non è sufficiente a giustificare il mancato riconoscimento dell'esimente.

Sez. V sent. 10 febbraio 2021 – 11 marzo 2021 n. 9799, Pres. Zaza, Rel. Scarlini.

Circostanze attenuanti – Danno di speciale tenuità – Irrilevanza della capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato.

La concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, c.p. presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subito in conseguenza della sottrazione della *res*, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato.

Sez. VI, sent. 15 gennaio-2 marzo 2021, n. 10054, Pres. Bricchetti, Rel. Bassi

Confisca - Confisca in casi particolari *ex* art. 240 *bis* c.p. - Ambito di operatività.

Sono passibili di confisca "estesa", in presenza dei presupposti delineati dal citato art. 12-*sexies* d.l. n. 306 del 1992 (ora art. 240-*bis* c.p.), anche i beni acquisiti in epoca antecedente alla commissione dei reati delineati dalla disposizione a condizione che l'acquisizione rientri in un ambito di "ragionevolezza temporale", nel senso che il "momento" dell'acquisto non deve essere talmente lontano dall'epoca di realizzazione del reato/spia da determinare *ictu oculi* l'irragionevolezza della presunzione di derivazione, in ogni caso, da una attività illecita, sia pure diversa e complementare rispetto a quella giudicata.

Sez. V sent. 8 gennaio 2021 – 11 marzo 2021 n. 9817, Pres. Palla, Rel. Micheli.

Confisca – Profitto effettivamente conseguito dal singolo indagato.

Nelle ipotesi di confisca - misura di sicurezza, l'oggetto del sequestro in via diretta può essere costituito solo dalla parte di profitto effettivamente conseguita dal singolo indagato giacché il concorso nel reato o la partecipazione ad un reato associativo non vale a mutare la natura e la finalità della confisca in via diretta, che è una misura di sicurezza destinata a colpire il profitto individuato nel patrimonio di colui che lo ha materialmente conseguito.

Sez. III sent. 2 febbraio 2021 – 9 marzo 2021 n. 9347, Pres. Liberati, Rel. Gai.

Recidiva – Contestazione – Rilevanza della reiterazione delle condotte illecite - Verifica in concreto da parte del giudice.

In presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell'art. 99 c.p., è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti ed al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta ed a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali.

Sez. III sent. 20 ottobre 2020 – 8 marzo 2021 n. 9147, Pres. Di Nicola, Rel. Cerroni.

Sospensione condizionale – Richiesta generica formulata in sede di conclusioni – Obblighi motivazionali del giudice.

La richiesta difensiva dei "benefici di legge" vale univocamente ad indicare la domanda della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, comportando l'obbligo di motivazione da parte del giudice che abbia ritenuto di esercitare, positivamente o negativamente, il potere discrezionale conferitogli dalla legge.

Sez. IV sent. 24 febbraio 2021 – 15 marzo 2021 n. 9979, Pres. Izzo, Rel. Cappello.

Tentativo – Univocità degli atti – Verifica necessaria – Dolo.

In tema di tentativo, per affermare l'univocità degli atti, ancorché la prova del dolo sia stata desunta *aliunde*, è necessario effettuare una seconda verifica per accertare se gli atti posti in essere, valutati nella loro oggettività per il contesto nel quale si inseriscono, per la loro natura e la loro essenza, siano in grado di rivelare, secondo le norme di esperienza e secondo l'*id quod plerumque accidit,* il fine perseguito dall'agente.

B. Diritto penale - parte speciale.

Sez. VI, sent. 28 gennaio - 1° marzo 2021, n. 8057, Pres. Bricchetti, Rel. Aprile

Abuso di ufficio - Modifiche introdotte dal d.l. n. 76/2020 - Violazione di specifiche regole di condotta previste dalla legge come vincolate - Margine di discrezionalità - Sussistenza.

Deve ritenersi configurabile il delitto di abuso di ufficio di cui all'art. 323 c.p., come modificato dal d.l. n. 76/2020, convertito nella legge n. 120/2020, non solamente nel caso in cui la violazione abbia ad oggetto una specifica regola di condotta connessa all'esercizio di un potere già in origine previsto da una norma come del tutto vincolato, ma anche nei casi riguardanti l'inosservanza di una regola di condotta collegata allo svolgimento di un potere che, astrattamente previsto dalla legge come discrezionale, sia divenuto in concreto vincolato per le scelte fatte dal pubblico agente prima dell'adozione dell'atto (o del comportamento) in cui si sostanzia l'abuso di ufficio.

Sez. IV sent. 9 dicembre 2020 – 11 marzo 2021 n. 9824, Pres. Izzo, Rel. Nardin.

Colpa – Infortuni sul lavoro – Prassi elusive delle disposizioni antinfortunistiche – Rilevanza – Responsabilità del datore di lavoro – Condizioni.

In caso di infortunio sul lavoro riconducibile a prassi comportamentali elusive delle disposizioni antinfortunistiche, non è ascrivibile alcun rimprovero colposo al datore di lavoro - o a colui

eventualmente preposto - sotto il profilo dell'esigibilità del comportamento dovuto, laddove non si abbia la certezza che egli fosse a conoscenza di tali prassi o che le avesse colposamente ignorate, sconfinandosi altrimenti in una inammissibile ipotesi di responsabilità oggettiva.

Sez. IV sent. 11 dicembre 2020 – 11 marzo 2021 n. 9749, Pres. Ciampi, Rel. Ciampi.

Crollo colposo – Elemento materiale- Differenza con la contravvenzione di cui all'art. 676 c.p.

Per configurare il delitto di crollo colposo di cui agli artt. 434 e 449 c.p., è necessario che il crollo assuma la fisionomia del disastro, cioè di un avvenimento di tale gravità da porre in concreto pericolo la vita delle persone, indeterminatamente considerate, in conseguenza della diffusività degli effetti dannosi nello spazio circostante. Con riferimento alla differenza tra detto delitto e l'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 676 c.p. va precisato che, rispetto all'elemento materiale ora richiamato, per la sussistenza della contravvenzione di rovina di edifici non è necessaria una tale diffusività e non si richiede che dal crollo derivi un pericolo per un numero indeterminato di persone.

Sez. VI, sent. 23 febbraio-10 marzo 2021, n. 9525, Pres. Costanzo, Rel. Aprile

Delitti contro la pubblica amministrazione - Circostanza attenuante speciale di cui all'art. 323-*bis* c.p. - Natura - Ipotesi di esclusione - Fattispecie.

In tema di delitti contro la pubblica amministrazione, l'attenuante speciale prevista dall'art. 323-*bis* c.p. per i fatti di particolare tenuità, diversamente da quella comune di cui all'art. 62, comma primo, n. 4 c.p., ricorre quando il reato, valutato nella sua globalità, presenti una gravità contenuta, dovendosi a tal fine considerare non soltanto l'entità del danno economico o del lucro conseguito, ma ogni caratteristica della condotta, dell'atteggiamento soggettivo dell'agente e dell'evento da questi determinato. Conseguentemente, qualora sia stata riconosciuta la circostanza attenuante generale del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, c.p., resta esclusa la possibilità del riconoscimento della circostanza attenuante speciale di cui all'art. 323-*bis* c.p. se della stessa sia stata sollecitata l'applicazione esclusivamente in ragione della ritenuta esiguità del danno economico cagionato dal reato o del lucro conseguito. (*In tale ottica, la Suprema corte ha ritenuto corretta e non censurabile in sede di legittimità la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui aveva confermato la sostanziale "sovrapponibilità" delle due circostanze: dunque, la mancanza di interesse al riconoscimento dell'attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, calibrata sulla sola valutazione della esiguità delle somme oggetto dell'indebita appropriazione, perché i suoi effetti risultavano assorbiti dalla già avvenuta concessione della attenuante comune della speciale tenuità del danno patrimoniale*).

Sez. V sent. 11 febbraio 2021 – 11 marzo 2021 n. 9803, Pres. Zaza, Rel. Tudino.

Diffamazione – Segnalazione alle autorità competenti contenente espressioni offensive - Esercizio del diritto di critica in forma putativa.

Non integra il delitto di diffamazione la condotta di chi invii una segnalazione, ancorché contenente espressioni offensive, alle competenti autorità, volta ad ottenere un intervento per rimediare ad un illecito disciplinare considerato che, in tal caso, ricorre la generale causa di giustificazione di cui all'art. 51 c.p., *sub specie* di esercizio del diritto di critica, anche in forma putativa, laddove l'agente abbia esercitato il diritto di critica ed assolto l'onere di deduzione di fatti nella convinzione, anche erronea, del rilievo dei medesimi ai fini richiesti.

Sez. VI, sent. 8 gennaio-3 marzo 2021, n. 8533, Pres. Fidelbo, Rel. Villoni

Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone - Causa di non punibilità ex art. 393-*bis* c.p. - Ambito di applicabilità - Ipotesi putative di cui all'art. 59, comma 4, c.p. - Sussistenza - Condizioni.

L'art. 393-*bis* c.p. prevede una causa di giustificazione fondata sul diritto del cittadino di reagire all'aggressione arbitraria dei propri diritti, che può essere applicata anche nelle ipotesi putative di cui all'art. 59, comma 4, c.p., quando il soggetto abbia allegato dati concreti, suffraganti il proprio ragionevole convincimento di essersi trovato, a causa di un errore sul fatto, di fronte ad una situazione che, se effettiva, avrebbe costituito atto arbitrario del pubblico ufficiale.

Sez. II sent. 14 gennaio 2021 – 2 marzo 2021 n. 8262 Pres. Cervadoro, Rel. Beltrani.

Estorsione ambientale – Nozione – Elemento oggettivo.

Integra la c.d. "estorsione ambientale" quella particolare forma di estorsione che viene perpetrata da soggetti notoriamente inseriti in pericolosi gruppi criminali che hanno il controllo di un determinato territorio e che è immediatamente percepita dagli abitanti di quella zona come concreta e di certa attuazione, quand'anche attuata con linguaggio e gesti criptici, a condizione che questi siano idonei ad incutere timore e a coartare la volontà della vittima. In applicazione del principio, deve ritenersi che anche richieste avanzate da un intermediario in termini di apparente cortesia, ma accompagnate da allusioni pur generiche, ma comunque idonee, in un determinato contesto ambientale, ad ingenerare nella vittima il timore di rischi e pericoli inevitabili, in caso di mancata ottemperanza all'invito ricevuto, possono integrare il reato in oggetto.

Sez. II sent. 4 febbraio 2021 – 10 marzo 2021 n. 9553 Pres. Rago, Rel. Coscioni.

Frode assicurativa – Elemento oggettivo – Integrazione a titolo sia di falsità materiale che ideologica.

In tema di frode assicurativa, la falsificazione della documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione, prevista dall'art. 642 c.p., può essere integrata tanto da una falsità materiale quanto da una falsità ideologica poiché la norma, a differenza di quelle in tema di reati di falso, non distingue espressamente tra i due tipi di falsità.

Sez. II sent. 26 gennaio 2021 – 12 marzo 2021 n. 9867 Pres. Cammino, Rel. De Santis.

Rapina – Elemento oggettivo – Modalità di estrinsecazione della minaccia – Minaccia implicita – Obbligo per il giudice di una rigorosa analisi dei fatti.

La minaccia costitutiva del reato di rapina, oltre che essere palese, esplicita e determinata, può essere manifestata in modi e forme differenti, ovvero in maniera implicita, larvata, indiretta ed indeterminata, essendo solo necessario che sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima e alle condizioni ambientali in cui questa opera. Nondimeno, siffatto condivisibile principio che valorizza qualsivoglia atteggiamento dell'agente suscettibile di incutere timore nella persona offesa, contestualizzandone la portata e gli effetti anche con riguardo al contesto ambientale e alle condizioni del destinatario, non può prescindere da una rigorosa analisi fattuale che dia conto della concreta estrinsecazione di una condotta minatoria in rapporto causale con l'evento del reato. La minaccia nel contesto normativo del delitto di rapina esprime un concetto di relazione ed una modalità strumentale: deve, infatti, essere percepita come tale dall'offeso, avere una carica obiettivamente intimidatoria (a prescindere dalla sua concreta efficacia) e una finalizzazione alla sottrazione del bene avuto di mira.

Sez. II sent. 17 febbraio 2021 – 4 marzo 2021 n. 8859 Pres. Rago, Rel. Beltrani.

Truffa – Consegna del denaro o del bene sotto il diretto controllo della polizia giudiziaria – Configurabilità del tentativo.

In tema di truffa è configurabile il delitto tentato, e non consumato, nel caso di consegna del denaro o del bene sotto il diretto controllo della polizia giudiziaria allertata dalla persona offesa (c.d. "consegna controllata"), in quanto l'atto di disposizione patrimoniale non avviene per l'induzione in errore in cui sia incorsa la vittima, né si è realizzato il profitto tramite l'acquisizione della disponibilità autonoma e definitiva della cosa; diversamente, in caso di estorsione, il reato si consuma non appena l'estorsore riceve il bene dal soggetto passivo e ciò perché l'ingiusto profitto con altrui danno si atteggia a ulteriore evento del reato rispetto alla costrizione derivante dalla violenza o minaccia (*Fattispecie nella quale la*

Corte, in applicazione del principio enunciato, ha disposto l'annullamento senza rinvio della ordinanza di convalida dell'arresto in flagranza del ricorrente perché, qualificato il fatto come tentata truffa, l'arresto non avrebbe potuto essere eseguito).

C. Leggi speciali.

Sez. III sent. 19 gennaio 2021 –15 marzo 2021 n. 9954, Pres. Sarno, Rel. Ramacci.

Illecita gestione di rifiuti e discarica abusiva – Elemento materiale – Permanenza – Momento di cessazione.

L'attività di gestione abusiva o irregolare di una discarica comprende anche la fase post-operativa con la conseguenza che la permanenza del reato cessa: 1) con il venir meno della situazione di antigiuridicità, per rilascio dell'autorizzazione amministrativa; 2) con la rimozione dei rifiuti o la bonifica dell'area; 3) con il sequestro, che sottrae al gestore la disponibilità dell'area; 4) con la pronuncia della sentenza di primo grado.

Sez. III sent. 17 novembre 2020 –12 marzo 2021 n. 9909, Pres. Aceto, Rel. Gentili.

Omesso versamento ritenute previdenziali – Natura – Reato unitario – Rilevanza delle singole omissioni.

In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali, deve considerarsi oramai superata la configurazione del reato in questione quale successione di diversi reati omissivi che si consumano all'inutile trascorrere delle singole scadenze previste per i pagamenti mensili, trattandosi, invece, di un reato unico che vede quale suo momento consumativo quello in cui, a causa dell'omesso versamento delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali, si verifica, data la sommatoria dell'ultimo con i pregressi mancati versamenti, il superamento della soglia di punibilità, mentre le eventuali ulteriori e successive omissioni si atteggiano quali momenti esecutivi di un reato unitario a consumazione prolungata la cui definitiva cessazione coincide o con la infruttuosa scadenza del termine previsto per il versamento dell'ultima mensilità omessa, ovvero con la data del 16 gennaio dell'anno successivo a quello di immediato riferimento.

D. Diritto processuale.

Sez. IV sent. 12 novembre 2021 – 11 marzo 2021 n. 9746, Pres. Di Salvo, Rel. Esposito.

Appello – Divieto di *reformatio in peius* – Pena irrogata.

Il giudice dell'impugnazione, in mancanza di uno specifico motivo di gravame da parte del pubblico ministero, non può modificare la sentenza che abbia inflitto una pena illegale di maggior favore per il reo: il divieto di *reformatio in peius* della sentenza impugnata dal solo imputato non riguarda unicamente l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione.

Sez. III sent. 19 gennaio 2021 –15 marzo 2021 n. 9954, Pres. Sarno, Rel. Ramacci.

Attività ispettiva e di vigilanza – Personale ARPA – Qualifica soggettiva – polizia giudiziaria.

Il personale ARPA svolgente funzioni di vigilanza e controllo riveste la qualifica di polizia giudiziaria in ragione delle specifiche competenze attribuite dalla normativa legislativa e regolamentare, vigente per l'intero territorio nazionale, ed in considerazione della rilevanza anche costituzionale del bene al quale le stesse attengono, oggetto di tutela penale.

Sez. VI, sent. 2 dicembre 2020-15 marzo 2021, n. 10047, Pres. Petruzzelis, Rel. Vigna

Giudizio abbreviato - Risultanze probatorie - Testimonianza indiretta dell'ufficiale e dell'agente di polizia giudiziaria - Utilizzabilità - Sussistenza - Ragioni.

È utilizzabile nel giudizio abbreviato l'annotazione di polizia giudiziaria nella quale è riportato il contenuto delle dichiarazioni rese agli operanti in via confidenziale dalla persona offesa che non ha voluto verbalizzarle, costituendo la stessa atto di indagine al quale la scelta dell'imputato di accedere al rito alternativo ha attribuito valenza probatoria e non essendo operante nel medesimo rito il divieto di testimonianza indiretta dell'ufficiale e dell'agente di polizia giudiziaria, dettato esclusivamente in relazione alla deposizione dibattimentale degli stessi.

Sez. IV sent. 11 febbraio 2021 – 1° marzo 2021 n. 7982, Pres. Piccialli, Rel. Pezzella.

Impugnazioni - Forma - Requisiti - Motivi - Specificità dei motivi di impugnazione - Successione di leggi processuali nel tempo - Impugnazione proposta in data antecedente all'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017 - Regime applicabile - Individuazione.

Ai fini dell'applicabilità dell'art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p. - nella versione introdotta dall'art. 1, comma 55, della legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo cui l'impugnazione si propone, a pena di inammissibilità, con atto che contiene l'enunciazione specifica dei motivi con l'indicazione delle ragioni

di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta - trova applicazione il principio, già affermato per le modifiche processuali attinenti ai poteri di impugnazione del p.m., secondo cui ai fini dell'applicabilità dell'articolo 608 co. 1-*bis* c.p.p. deve farsi riferimento, in assenza di una disciplina transitoria, alla data di presentazione del ricorso.

Sez. IV sent. 19 novembre 2020 – 15 marzo 2021 n. 9963, Pres. Fumu, Rel. Dovere.

Impugnazioni – Ricorso per cassazione del PG avverso sentenza assolutoria resa in appello – Interesse all'impugnazione nel caso di intervenuta prescrizione – Limiti.

È inammissibile per difetto di interesse il ricorso per Cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto qualora, al momento della pronuncia della sentenza impugnata, era già maturata la prescrizione del reato, salvo che emerga un interesse concreto del pubblico ministero alla dichiarazione della causa di estinzione del reato rispondente a una ragione esterna al processo obiettivamente riconoscibile.

Sez. V sent. 11 febbraio 2021 – 11 marzo 2021 n. 9804, Pres. Zaza, Rel. Pistorelli.

Imputazione – Indicazione chiara e precisa degli elementi di fatto che integrano il reato – Diritto di difesa.

L'imputazione deve necessariamente riportare in maniera sufficientemente chiara e precisa gli elementi di fatto che integrano la fattispecie tipica contestata, così da assicurare all'imputato di averne piena cognizione e di espletare adeguatamente la propria difesa.

Sez. II sent. 12 gennaio 2021 – 2 marzo 2021 n. 8260 Pres. Imperiali, Rel. Borsellino.

Misure cautelari personali – Procedimento di appello *ex* art. 310 c.p.p. – Acquisizione di nuovi elementi di prova – Ammissibilità nel rispetto del principio del contraddittorio.

Nel procedimento di appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali, il tribunale può acquisire, in analogia a quanto previsto per il giudizio di appello ordinario, compatibilmente con la natura ed i tempi del giudizio incidentale, nuovi elementi di prova, rilevanti per la decisione sul punto devoluto. Ciò, peraltro, deve avvenire nel rispetto del contraddittorio, la cui violazione è sanzionata in via generale dall'art. 178 primo comma c.p.p. (*Fattispecie nella quale il tribunale, all'esito della udienza di appello, aveva emesso provvedimento interlocutorio richiedendo un approfondimento sulle condizioni di salute dell'appellante. Ricevute le informazioni richieste, il tribunale aveva respinto l'appello senza dare comunicazione del detto accertamento alla difesa e consentirle di interloquire sul punto. La Corte, in applicazione del principio enunciato, ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti al tribunale del riesame competente per nuovo esame*).

Sez. VI, sent. 5 novembre 2020-10 marzo 2021, n. 9529, Pres. Fidelbo, Rel. Silvestri

Misure cautelari personali - Revoca, sostituzione o modifica di misure cautelari - Nozione di "delitti commessi con violenza alla persona" *ex* art. 299, comma 2-bis, c.p.p. - Individuazione.

In tema di revoca, sostituzione o modifica di misure cautelari, la partecipazione della persona offesa all'incidente cautelare e, dunque, il diritto a ricevere la notifica della richiesta del pubblico ministero o dell'imputato previsto dall'art. 299, comma 3, c.p.p., sussiste nei casi di delitti commessi con violenza alla persona che consentono di configurare un pericolo di recidiva "personale" per la vittima, in considerazione dell'esistenza di relazioni qualificate, preesistenti, anche di carattere affettivo con l'autore del reato. (*In motivazione, la Suprema corte ha osservato come tale impostazione interpretativa, valorizzando correttamente il rapporto tra esigenze cautelari, pericolo di recidiva "personale" e specifica vittima del reato, limita la portata applicativa dell'art. 299, comma 2 bis, c.p.p.: invero, proprio la necessità di bilanciare i diritti della vittima con quelli dell'accusato, ovvero di contemperare il diritto dell'indagato ad una rapida definizione dell'incidente cautelare con quello dell'offeso a fornire il proprio contributo in ordine alle decisioni sulla libertà, giustifichi la necessità di attribuire rilievo solo al rischio di "recidiva personale", essendo detto rischio specifico a giustificare l'allungamento dei tempi per la decisione sulla cautela*).

Sez. V sent. 15 febbraio 2021 – 11 marzo 2021 n. 9808, Pres. Palla, Rel. Sessa.

Notificazioni – Omessa citazione dell'imputato e del suo difensore – Citazione relativa a una data o a un'occasione diversa.

All'omessa citazione dell'imputato e del suo difensore deve essere assimilata l'ipotesi di citazione relativa ad una data o comunque ad una occasione diversa rispetto a quella in cui il processo è stato effettivamente celebrato, comportando una lesione ineliminabile del diritto di difesa dell'imputato.

Sez. III sent. 21 gennaio 2021 – 5 marzo 2021 n. 9100, Pres. Izzo, Rel. Rosi.

Patteggiamento – Effetto estintivo *ex* art. 445 II comma c.p.p. – Operatività.

L'estinzione del reato oggetto di una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, in conseguenza del verificarsi delle condizioni previste dall'art. 445, comma secondo, c.p.p., opera "*ipso iure*" e non richiede una formale pronuncia da parte del giudice dell'esecuzione; con la conseguenza che, ai fini della contestazione della recidiva, non può tenersi conto di tale reato.

Sez. II sent. 28 gennaio 2021 – 3 marzo 2021 n. 8644 Pres. Rago, Rel. Agostinacchio.

Patteggiamento – Reato continuato – Pena base quantificata in misura inferiore rispetto al minimo edittale di altro reato considerato satellite – Illegittimità della pena.

In tema di patteggiamento deve essere annullata senza rinvio *ex* art. 448 comma 2 bis c.p.p., in quanto dà luogo all'applicazione di una pena illegale, la sentenza che recepisce un accordo tra le parti relativamente ad un reato continuato per il quale la pena base risulti quantificata in misura inferiore al minimo edittale di altro reato considerato satellite.

Sez. III sent. 14 gennaio 2021 – 3 marzo 2021 n. 8505, Pres. Marini, Rel. Corbetta.

Prove - Ordinanza di custodia cautelare emessa in un diverso procedimento – Efficacia probatoria – Limiti.

L'ordinanza di custodia cautelare emessa in un procedimento penale diverso, in quanto documento equiparabile alla sentenza pronunciata in un distinto procedimento ancora non passata in giudicato, pur potendo essere legittimamente acquisita al fascicolo del dibattimento nel contraddittorio delle parti, può essere utilizzata come prova limitatamente alla esistenza della decisione e delle vicende processuali in essa rappresentate e non anche ai fini della valutazione delle prove e della ricostruzione dei fatti oggetto di accertamento in quei procedimenti, posto che l'art. 238-*bis* c.p.p. riconosce tale valore probatorio solo alla sentenza irrevocabile.

Sez. I, sent. 12 marzo 2021 – 28 gennaio 2021 n. 9902, Pres. Boni, Rel. Centonze.

Prove – Testimonianza – Chiamata in correità – Epistemologia trifasica.

Ai fini della corretta valutazione della chiamata in reità o correità, la metodologia a cui il giudice di merito deve conformarsi non può che essere quella trifasica, fondata sulla valutazione della credibilità del dichiarante, desunta dalla sua personalità, dalle sue condizioni socio-economiche e familiari, dal suo passato, dai rapporti con l'accusato, dalla genesi remota e prossima delle ragioni che lo hanno indotto all'accusa nei confronti del chiamato, dalla valutazione dell'attendibilità intrinseca della chiamata effettuata dal propalante, fondata sui criteri della precisione, della coerenza, della costanza, della spontaneità; dalla verifica esterna dell'attendibilità della dichiarazione accusatoria, effettuata attraverso l'esame di elementi estrinseci di riscontro alla stessa chiamata, idonei ad attestarne la veridicità ma tale sequenza non deve svilupparsi rigidamente - essendo espressione di un giudizio unitario, omogeneo e non frazionabile sulle propalazioni di volta in volta esaminate - nel senso che il percorso valutativo dei vari passaggi non deve muoversi lungo linee separate, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto, influenzandosi reciprocamente, al pari di quanto accade per ogni altra fonte di prova di natura dichiarativa, deve essere valutata unitariamente, conformemente ai criteri epistemologici generali e non prevedendo, per converso, la disposizione dell'art. 192 co. 3 c.p.p., alcuna specifica deroga.

Sez. II sent. 8 gennaio 2021 – 2 marzo 2021 n. 8255 Pres. Cammino, Rel. Cianfrocca.

Restituzione nel termine – Presentazione della richiesta a mezzo del servizio postale – Applicabilità della disciplina relativa alla presentazione dell'atto di impugnazione.

Ai fini della verifica della tempestività della richiesta di restituzione nel termine a norma dell'art. 175 comma 2 *bis* c.p.p., il giudice, nel caso in cui la richiesta sia presentata a mezzo del servizio postale, deve fare riferimento alla sua data di spedizione, trattandosi di istanza di natura strumentale rispetto alla successiva impugnazione e ne costituisce pre-condizione, sicché ad essa si applica la disciplina di cui agli artt. 582 e 583 c.p.p. (*Fattispecie nella quale il ricorrente aveva presentato a mezzo del servizio postale richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza di condanna, avendo avuto conoscenza del processo a suo carico soltanto a seguito della notifica dell'ordine di esecuzione. La corte di appello aveva dichiarato inammissibile l'istanza, ritenendola tardiva in quanto pervenuta oltre il trentesimo giorno dalla avvenuta conoscenza del procedimento. La Corte, in applicazione del principio enunciato, ha disposto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti alla corte di appello per l'ulteriore corso, ritenendo che per la verifica della tempestività della richiesta si dovesse far riferimento alla data della sua spedizione).*

Sez. II sent. 5 febbraio 2021 – 4 marzo 2021 n. 8849 Pres. Rago, Rel. Agostinacchio.

Ricorso straordinario per errore di fatto – Omesso esame di un motivo di ricorso per cassazione – Ammissibilità – Requisiti.

L'omesso esame di un motivo di ricorso per cassazione dà luogo ad errore di fatto rilevante *ex* art. 625 *bis* c.p.p. se è conseguenza di una mera svista materiale, cioè di una disattenzione di ordine meramente percettivo, che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza della censura, la cui presenza sia immediatamente ed oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorso, sempre che la svista abbia avuto un'efficacia causale determinante nel senso che la decisione sarebbe potuta essere diversa (*Fattispecie nella quale la Corte di Cassazione aveva rigettato il ricorso, omettendo di pronunciarsi su un motivo di ricorso perché ritenuto, erroneamente, non dedotto con l'atto di appello. La Corte, in applicazione del principio enunciato, ha disposto la revoca della sentenza impugnata e l'annullamento di quella emessa dalla corte di appello, con rinvio ad altra sezione di quest'ultima per nuovo giudizio sullo specifico motivo di impugnazione*).

Sez. IV sent. 17 febbraio 2021 – 12 marzo 2021 n. 9850, Pres. Piccialli, Rel. Tanga.

Riparazione per ingiusta detenzione – Colpa lieve dell'istante – Intervenuto annullamento ordinanza genetica – Esclusione.

In tema di riparazione per ingiusta detenzione, l'aver dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave non opera, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto,

qualora l'accertamento della insussistenza *ab origine* delle condizioni di applicabilità della misura avvenga sulla base di una diversa valutazione dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha emesso il provvedimento cautelare, non potendo il giudice della riparazione neppure valutare - al diverso fine della eventuale riduzione dell'entità dell'indennizzo - la condotta colposa lieve.

Sez. IV sent. 28 gennaio 2021 – 11 marzo 2021 n. 9772, Pres. Dovere, Rel. Ranaldi.

Riparazione per ingiusta detenzione – Durata della misura cautelare superiore alla pena inflitta.

Sussiste il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione qualora la durata della custodia cautelare sia superiore alla pena inflitta, sempre che nella condotta del richiedente non siano individuabili condotte gravemente colpose che abbiano avuto un ruolo eziologico nell'adozione della cautela o nella protrazione della restrizione della libertà.

E. Esecuzione penale e sorveglianza.

Sez. V sent. 3 dicembre 2020 – 11 marzo 2021 n. 9815, Pres. Palla, Rel. Micheli.

Benefici penitenziari – Limite minimo di pena espiata – Momento cui far riferimento ai fini del calcolo – Cumulo di pene - Criteri.

Il momento cui far riferimento al fine del calcolo del limite minimo di pena espiata previsto per la concessione dei benefici penitenziari va individuato nel primo giorno di carcerazione subita dal detenuto in esecuzione della pena cumulata. È dunque necessario operare lo scioglimento del cumulo delle pene concorrenti al solo fine di accertare, in ossequio al principio del *favor rei*, la preventiva avvenuta espiazione dei reati ostativi da parte del condannato ma, per il resto, il rapporto esecutivo deve mantenere la sua unitarietà.

Sez. I, sent. 12 marzo 2021 – 28 gennaio 2021 n. 9900, Pres. Boni, Rel. Centonze.

Esecuzione – Incidente di esecuzione finalizzato allo scioglimento della comunione indivisa su immobile confiscato – Disciplina transitoria – Deroghe.

Premesso che, a norma dell'art. 117 d.lgs. n. 159 del 6 settembre 2011, le disposizioni che disciplinano le misure di prevenzione, contenute nel libro I, non si applicano ai procedimenti in cui, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, sia stata già formulata una proposta di applicazione della misura di prevenzione, ne consegue che, in tali casi, continuano ad applicarsi le norme previgenti con la conseguenza che l'incidente di esecuzione, finalizzato a ottenere lo scioglimento della comunione indivisa su di bene immobile confiscato, consentendone la destinazione pubblicistica, non poteva essere

attivato davanti al giudice della esecuzione ai sensi dell'art. 666 c.p.p. perché, laddove il legislatore italiano ha ritenuto opportuno prevedere dei temperamenti alla disciplina transitoria in questione, ha introdotto delle eccezioni (come nel caso dell'art. 1 legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che prevede espressamente una deroga all'applicazione della norma dell'art. 117 d.lgs. n. 159 del 2011).

Sez. I, sent. 12 marzo 2021 – 1° febbraio 2021 n. 9904, Pres. Iasillo, Rel. Liuni.

Esecuzione – Reato continuato – Provvedimenti privativi della libertà personale tra i reati unificati *ex* art. 81 co. 2 c.p. – Automatico riconoscimento della assenza del medesimo disegno criminoso – Esclusione.

In tema di applicazione della disciplina del reato continuato nella fase esecutiva, la detenzione in carcere o altra misura limitativa della libertà personale, subita dal condannato tra i reati separatamente giudicati, non è di per sé idonea ad escludere l'identità del disegno criminoso e non esime, pertanto, il giudice dalla verifica in concreto di quegli elementi (quali, nella specie, con riferimento a fatti di piccolo spaccio in strada, l'identità delle violazioni, la medesimezza del contesto spaziale e delle modalità operative, la limitata durata della privazione della libertà personale ed il breve intervallo temporale tra le condotte) in grado di rivelare la preordinazione di fondo che unisce le singole violazioni.

Sez. I, sent. 8 marzo 2021 – 17 febbraio 2021 n. 9310, Pres. Di Tomassi, Rel. Liuni.

Esecuzione – Revoca della sospensione condizionale della pena – Natura del rimedio revocatorio – Prevalenza del criterio di sostanziale illegittimità, anche sopravvenuta.

Il tenore dell'art. 168 co. 3 c.p., introdotto dall'art. 1 della l. n. 128 del 26 marzo 2001, secondo cui «la sospensione condizionale della pena è [...] revocata quando è stata concessa in violazione dell'articolo 164, quarto comma, in presenza di cause ostative», induce a ritenere che il rimedio revocatorio si imponga anche al cospetto dell'originaria legittimità formale del provvedimento — non sussistendo, al momento della sua adozione, la causa ostativa — ed in considerazione della violazione del precetto contenuto nell'art. 164 co. 4 c.p., sebbene determinatasi ed accertata in epoca successiva (*Al riguardo la Corte ha stabilito la prevalenza del profilo di sostanziale illegittimità del progressivo formarsi dei diversi giudicati rispetto alla apparente conformità a norma, con riferimento alla situazione* illo tempore *esistente, della pronunzia con la quale è stata disposta la sospensione condizionale, e nel conseguente apprezzamento della funzione dello strumento revocatorio introdotto dal legislatore nel 2001, inteso a ripristinare la legalità e ad assicurare la complessiva coerenza del sistema così da evitare che la parallela promozione di autonomi procedimenti penali e lo sfalsamento dell'irrevocabilità dei relativi accertamenti si traducano nella frustrazione dell'obiettivo, chiaramente enunciato dal legislatore, di contenere entro i limiti indicati l'applicazione del beneficio ex art. 163 c.p.*)

Sez. I, sent. 8 marzo 2021 – 17 febbraio 2021 n. 9311, Pres. Di Tomassi, Rel. Liuni.

Esecuzione – Revoca dell'indulto – Reato permanente – Contestazione in forma aperta – Regola generale – Doveri del giudice dell'esecuzione.

Ai fini della revoca dell'indulto *ex* art. 3 l. n. 241 del 31 luglio 2006, disposta in relazione alla commissione, nel quinquennio successivo alla entrata in vigore della citata legge, di un reato permanente contestato in forma "aperta", il giudice dell'esecuzione, qualora la sentenza di condanna non specifichi la data di cessazione della condotta criminosa, è tenuto ad effettuare tale accertamento attraverso l'analisi degli elementi emersi nel giudizio di merito (*la Corte, dopo aver richiamato il principio secondo cui in tema di reato permanente la regola per cui nel caso di contestazione c.d. aperta, senza cioè l'indicazione della data di cessazione della condotta illecita, la permanenza che si considera cessata con la pronuncia della sentenza di primo grado ha valore esclusivamente processuale e non sostanziale, nel senso che non ricade sull'imputato l'onere di dimostrare, a fronte di una presunzione contraria, la cessazione dell'illecito prima della data della condanna di primo grado. Ne consegue che, qualora dalla data di cessazione della permanenza debba farsi derivare, anche in sede esecutiva, un qualsiasi effetto giuridico, non è sufficiente il riferimento alla data della sentenza di primo grado, ma occorre verificare se il giudice di merito abbia o meno ritenuto, esplicitamente o implicitamente, provata la permanenza della condotta illecita oltre la data dell'accertamento e, eventualmente, se tale permanenza risulti effettivamente accertata fino alla sentenza di primo grado*).

Sez. V sent. 3 febbraio 2021 – 10 marzo 2021 n. 9600, Pres. Sabeone, Rel. Borrelli.

Esecuzione – Rideterminazione della pena in relazione al reato di cui all'art. 73, co. 1, d.p.r. 309/1990 – Obbligo di rideterminare anche gli aumenti di pena stabiliti per i reati-satellite.

In caso di condanna irrevocabile per più reati unificati sotto il vincolo della continuazione, il più grave dei quali sia quello previsto dal citato art. 73, co. 1, d.p.r. 309/1990, il giudice dell'esecuzione che proceda alla rideterminazione della pena inflitta in relazione a detto reato è tenuto a rideterminare anche gli aumenti di pena stabiliti per i reati-satellite in quanto, ai sensi dell'art. 81, co. 2, c.p., la porzione di pena relativa a detti reati è commisurata alla violazione più grave, non rilevando più i limiti di pena di cui alle rispettive norme incriminatrici, bensì quelli stabiliti in via generale per il reato continuato, del triplo della pena-base o, se più favorevole, della pena che sarebbe applicabile in ipotesi di cumulo.

Sez. I, sent. 4 marzo 2021 – 29 gennaio 2021 n. 8885, Pres. Saraceno, Rel. Boni.

Sorveglianza – Detenzione domiciliare *ex* "Decreto Cura Italia" – Pericolo di reiterazione dei reati – Motivo ostativo alla concessione – Onere motivazionale.

Il magistrato di sorveglianza, nel valutare la possibilità di ammettere il detenuto che debba espiare pena detentiva non superiore a diciotto mesi alla detenzione al domicilio ai sensi dell'art. 123 del d.l. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 27 del 24 aprile 2020, può ravvisare un grave motivo ostativo al beneficio nel pericolo di reiterazione di reati, purché ne accerti la sussistenza e ne offra specifica giustificazione (*Nel caso specifico, osserva la Corte che la conforme decisione dei giudici di sorveglianza nei due gradi in cui si è articolato il procedimento è supportata da congrua motivazione che espone i dati informativi rilevanti e giustifica in termini logici, coerenti e privi di vizi giuridici il giudizio prognostico negativo espresso a carico del ricorrente. rilevando la attuale pericolosità sociale del richiedente, intesa quale valutazione prognostica circa l'elevata probabilità di ricaduta nel crimine, desunta dal contesto ambientale e familiare di maturazione delle condotte criminose, dalla natura e dalla pluralità dei delitti commessi, dalla partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, rapina in concorso, detenzione illegale di armi e dalla gravità di quelli ulteriori di concorso in tentato omicidio e violazione della disciplina sulle armi*).

Sez. I, sent. 4 marzo 2021 – 28 gennaio 2021 n. 8884, Pres. Saraceno, Rel. Renoldi.

Sorveglianza – Misure alternative al carcere – Affidamento in prova al Servizio sociale – Revoca della misura – Determinazione della pena residua – Necessità.

Qualora si determini alla revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale, il tribunale di sorveglianza deve procedere alla determinazione della pena residua da espiare sulla scorta di una valutazione discrezionale, da condurre, caso per caso, considerando il periodo di prova trascorso dal condannato nell'osservanza delle prescrizioni imposte e il concreto carico di queste, nonché la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca (*nel caso di specie, la Corte, dopo aver richiamato il contenuto della norma di cui all'art. 47 co. 11, Ord. pen., e le pronunce della Consulta che hanno determinato l'illegittimità costituzionale della menzionata disposizione nella parte in cui essa non consentiva al Tribunale di sorveglianza di determinare la residua pena detentiva da espiare, tenuto conto della durata delle limitazioni patite dal condannato e del suo comportamento durante il trascorso periodo di affidamento in prova, ha accolto il ricorso evidenziando che il Tribunale aveva omesso di valutare le condotte tenute dall'affidato in costanza di misura alternativa, senza compiere alcun riferimento ulteriore rispetto alla mera sottolineatura della gravità del fatto che ha determinato la revoca e senza nemmeno svolgere alcuna attività istruttoria sul pregresso andamento della misura, protrattasi per oltre un anno*).

Sez. I, sent. 12 marzo 2021 – 11 marzo 2021 n. 9907, Pres. Casa, Rel. Magi.

Sorveglianza – Revoca della misura alternativa – Competenza – Criterio – Sottoposizione effettiva alla misura.

La competenza a decidere circa la revoca della misura alternativa spetta al tribunale di sorveglianza del luogo in cui è in corso di esecuzione la misura alternativa, sul presupposto che vi sia stata sottoposizione effettiva alla misura, mentre, nell'ipotesi in cui tale sottoposizione non sia mai avvenuta, la condotta tenuta dal destinatario del provvedimento che si assume rimproverabile deve essere valutata dal tribunale che lo ha emesso.

F. Misure di prevenzione.

G. Responsabilità da reato degli enti.